

## 8. LE ALTRE COMUNICAZIONI

### 1. Lo spesometro

*L'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, obbliga i contribuenti ad effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura.*

*Più in particolare, per ciascun cliente e fornitore va trasmesso l'importo di tutte le operazioni, rispettivamente, attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione va effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600, comprensivo dell'IVA.*

*Sono obbligati all'adempimento tutti i soggetti che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'IVA cioè operazioni:*

*a) rese a soggetti nei cui confronti sono state emesse le fatture:*

- per l'esercizio dell'attività d'impresa, artistica o professionale;*
- a consumatori finali;*

*b) ricevute da soggetti titolari di partita IVA.*

*Sono obbligati alla comunicazioni i soggetti passivi IVA compresi:*

- i contribuenti in contabilità semplificata;*
- gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali e agricole;*
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, o operanti mediante rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;*
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;*
- i soggetti che applicano:*
  - la dispensa da adempimenti per operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;*
  - il regime di esonero previsto per gli imprenditori agricoli che applicano l'art. 34, sesto comma, del citato D.P.R. (art. 36, comma 8-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179);*
  - il regime agevolato per le nuove attività di cui all'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.*

#### *Le operazioni escluse dalla comunicazione*

*Provvedimento 22 dicembre 2010:*

- a) importazioni;*
- b) esportazioni di cui all'art. 8, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;*
- c) cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. "black list" di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001;*
- d) operazioni oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;*
- e) operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri organismi di diritto pubblico.*

*Provvedimento 22 dicembre 2011:*

- a) contribuenti che applicano l'art. 27 del D.L. 6 luglio 2012, n. 98:*
  - regime fiscale di vantaggio (commi 1 e 2);*
  - contribuente minimo (comma 3).*

*Circolare 30 maggio 2011, n. 24/E:*

- a) compravendite di immobili; tuttavia le fatture di acconto vanno segnalate se l'atto di compravendita è registrato nell'anno successivo;*
- b) operazioni intracomunitarie;*
- c) operazioni comunicate all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 25, della L. 30 dicembre 1991, n. 413;*
- d) operazioni che non sono rilevanti in Italia sotto il profilo territoriale;*
- e) spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA;*
- f) operazioni in regime del margine di cui all'art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, limitatamente all'importo che non costituisce la base imponibile IVA.*

*D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (art. 7, comma 2, lett. o)):*

- a) operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali se il pagamento avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari che applicano l'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.*

*Comunicato 22 dicembre 2011:*

- a) operazioni indicate all'art. 74, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

*La comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. È possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva purché entro 30 giorni dalla scadenza previo annullamento della precedente (art. 4 del Provvedimento 22 dicembre 2010).*

*L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio con dati incompleti o non corrispondenti al vero è punita con la sanzione da € 258 a € 2.065.*

## **2. Le comunicazioni per operazioni con Paesi c.d. "black list"**

*Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, i soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati e territori a regime fiscale privilegiato (c.d. "Paesi black list") individuati nei DD.MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 devono presentare, in via telematica, un'apposita comunicazione entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento.*

*La formalità ha per oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a € 500. La segnalazione ha per oggetto anche l'esportazione di beni preceduta dalla loro custodia in un "deposito IVA" e l'importazione seguita dalla loro introduzione nello stesso nonché tutte le operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, comprese anche quelle prive del requisito territoriale (circ. 21 ottobre 2010, n. 53).*

*L'art. 2 del D.M. 30 marzo 2010 precisa che la comunicazione è presentata con riferimento:*

*a) a periodi trimestrali (entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio) con riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a € 50.000 per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:*

- cessioni di beni;*
- acquisti di beni;*
- prestazioni di servizi;*
- acquisti di servizi; è possibile optare per la periodicità mensile ma con valenza per l'intero anno solare;*

*b) a periodi mensili in tutti gli altri casi (cioè fine di febbraio per gennaio, 31 marzo per febbraio, ecc.).*

*Se l'interessato fa riferimento alla periodicità trimestrale e nel corso di un trimestre, anche in relazione ad una sola delle categorie di operazioni, supera la soglia di € 50.000, va osservata la periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata.*

*Le operazioni imponibili vanno assunte al netto della relativa imposta.*

*Il momento rilevante per la comunicazione coincide con la data di registrazione dei documenti.*

*L'omessa comunicazione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri è punita con la sanzione da € 25 a € 2.065 elevata al doppio. Non si applica l'istituto del cumulo giuridico nel caso di concorso di violazioni e di continuazione, previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; pertanto, nel "caso di ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione in esame – realizzata indifferentemente nella forma dell'omissione ovvero dell'incompletezza o non veridicità dei dati esposti – ciascuna violazione soggiace alla pena per essa prevista secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni" (circ. 21 ottobre 2010, n. 53).*

*Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati dal D.M. 23 gennaio 2002. La norma non si applica se l'impresa residente fornisce la prova che l'impresa estera svolga prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e che hanno avuto effettiva esecuzione. Tali spese sono indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi. Prima di emettere l'avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria deve notificare un apposito avviso concedendo la possibilità all'interessato di fornire la prova sulla correttezza dell'operazione entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 110, commi 10, 11 e 12, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.*

*La normativa non si applica per le società non residenti interessate dai successivi artt. 167 e 168.*